

Publicato il 06/03/2018

N. 00182/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00121/2012 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2012, proposto da:
S. A. in proprio e Titolare Farmacia S. , in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Merella, Stefano Serra, con domicilio
eletto presso lo studio Sara Merella in Cagliari, via Besta N.2;

contro

Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio eletto presso il suo studio in
Cagliari, via Dante N. 11;
Asl- Cagliari, Commissione di Vigilanza Sulle Farmacie, Asl -
Cagliari.

Responsabile Servizio Farmaceutico non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Farmacia M. di C. M. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dagli avvocati Matilde Mura, Salvatore Paolo Satta, con domicilio eletto
presso lo studio Matilde Mura in Cagliari, via Ancona N.3;

per l'annullamento

farmacia autorizzazione al trasferimento di farmacia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari e di Farmacia M. di C. M. Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame, la ricorrente – titolare di sede farmaceutica in – chiede l'annullamento dell'autorizzazione al trasferimento della farmacia dalla (civici numeri) alla Via, nella parte in cui il provvedimento autorizzativo della A.S.L. n.di Cagliari (attualmente ATS- S.) subordina l'assenso al trasferimento al rispetto di una serie di condizioni, come individuate dalla commissione di vigilanza nei verbali dell'8 settembre, 16 novembre e 28 novembre 2011. In particolare, si prescrive: di non apporre alcuna insegna identificativa della farmacia (.....) sulla parte di edificio prospiciente la Via (il nuovo locale, infatti, è collocato all'angolo tra la Via e la Via); di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla Via; di adottare delle misure atte a evitare che attraverso la vetrina sulla Via possa essere identificata la tipologia di attività svolta all'interno dei locali. E ciò in quanto la Via ricade in una zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica.

2. - A sostegno della domanda giudiziale, la ricorrente propone diverse censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

3. - Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Farmacia M. di C. M. s.n.c., chiede che il ricorso sia rigettato, osservando come la fondamentale previsione di cui all'art. 1 della legge n. 475/1968, impone che tutti i locali in cui il farmacista esercita la sua attività devono collocarsi all'interno della zona assegnata, comprese le pertinenze quali l'insegna o la vetrina.

5. - All'udienza pubblica del 6 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - Le censure della ricorrente si incentrano essenzialmente sulla illegittimità delle prescrizioni relative al divieto dell'insegna e all'oscuramento della vetrina, sulla via

6.1. - Con il primo motivo, si deduce il vizio di incompetenza poiché non spetta alla commissione di vigilanza sulle farmacie il potere di valutare i profili (relativi all'oscuramento della vetrina e al divieto di esporre l'insegna) che attengono al rispetto di norme deontologiche sulla pubblicità, di competenza dell'ordine professionale.

Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta l'erroneità della motivazione addotta a sostegno della prescrizione sul divieto di esporre l'insegna, giacché l'insegna non deve essere necessariamente posizionata all'interno dell'ambito territoriale della sede farmaceutica, come indirettamente si ricava dalla prescrizione di cui all'art. 24, comma 2, del codice deontologico, che impedisce il posizionamento dei soli cartelli indicatori.

6.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che le prescrizioni imposte (in particolare per la vetrina) si pongono in contrasto anche con quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 475/1968 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971, concernente il rispetto di una distanza minima tra le sedi farmaceutiche, da

calcolarsi tra soglia e soglia, in tal modo considerando rilevante soltanto il posizionamento degli ingressi e non altri elementi strutturali (quali la vetrina).

7. - Il ricorso non è fondato.

7.1. - In primo luogo, non può essere condiviso il rilievo dell'incompetenza della commissione di vigilanza sulle farmacie, considerato che la legge della Regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 12, all'art. 18 dispone che alle commissioni «*sono affidati i compiti ispettivi previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio farmaceutico*», nel cui esercizio rientra anche la doverosa attività di segnalazione all'autorità sanitaria competente degli aspetti relativi al rispetto delle norme sulla delimitazione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche.

7.2. - Diverso è il problema di stabilire se le disposizioni in questione (ed essenzialmente la disposizione dell'art. 1 della legge n. 475/1968 cit. sulla distanza tra le sedi) possano essere intese in senso ampio, ossia nel senso che il rispetto della distanza minima di 200 metri lineari valga con riferimento al complesso dei locali destinati all'esercizio della farmacia (che, quindi, debbono essere interamente collocati all'interno della zona di pertinenza); e non limitatamente alla distanza tra gli ingressi dei due esercizi.

Deve ritenersi, peraltro, che la finalità della disciplina legislativa dettata per il servizio farmaceutico è chiaramente diretta a dettare una serie di regole anticoncorrenziali (identificabili fondamentalmente nella divisione del territorio comunale, nella previsione di piante organiche relative alle sedi, nella conseguente limitazione numerica delle sedi derivante dallo stretto rapporto con la popolazione residente) e a creare un regime tendenzialmente di monopolio, giustificato dalla necessità di garantire l'alto livello di un servizio essenziale per la tutela della salute.

In questa prospettiva, una interpretazione in funzione anticoncorrenziale della norma sulla distanza tra le sedi è perfettamente confacente alla complessiva ratio della legge n. 475/1968, perché si inserisce armonicamente nelle direttive volte a

tutelare il “mercato rilevante” per ciascuna sede farmaceutica, e, anzi, ne costituisce una logica conseguenza.

Le prescrizioni individuate, pertanto, tendono a evitare interferenze tra le zone di pertinenza e trovano giustificazione nelle norme sopra richiamate.

8. - Il ricorso, in conclusione, non può essere accolto.

9. - Le spese giudiziali debbono essere interamente compensate tra le parti, data la peculiarità e novità delle questioni decise.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Giorgio Manca

IL PRESIDENTE

Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARI